



"ALLEGATO A ALL'ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO"

STATUTO

ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)

L'Associazione "Appennino Sound APS" (di seguito denominata Associazione nel presente testo), è un'associazione di promozione sociale con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi 1, 40035 Castiglione dei Pepoli (BO), ai sensi dell D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dell'art 36 e sogg. del Codice Civile e nel rispetto della Costituzione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 (Scopi)

L'associazione non persegue alcun fine di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'associazione intende in particolare:

- Promuovere e diffondere l'educazione delle arti, con particolare rilievo alla cultura musicale predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione e l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento artistico e musicale;
- Sostenere la promozione umana e culturale in tutti i suoi aspetti dei soci e dei cittadini in generale per mezzo della cultura musicale in ogni sua forma ed espressione;
- difendere e promuovere l'affermazione dei valori della democrazia attraverso l'espressione artistica, musicale e culturale in genere per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra i cittadini;
- Produrre, allestire e organizzare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche nonché poter produrre e collaborare alla realizzazione di opere musicali e audiovisive originali e/o inedite;
- Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, concorsi, saggi ed ogni altra forma di spettacolo legato alla musica e alle arti in genere, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o scuole;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

- Promuovere percorsi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso la creazione di corsi, stage, laboratori e workshop legati alle discipline artistiche e creative, come corsi di disegno, animazione, fotografia, lingue straniere, ecc...
- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche, musicali o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; queste attività vanno ad ampliare l'offerta dei corsi formativi sopracitati promuovendo la collaborazione con gli istituti scolastici;
- L'Associazione è altresì un'associazione di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del DM n. 341 del 31/7/2017, pertanto ha come finalità la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni, festival e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.

L'associazione potrà:

- Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statuari;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività musicali, culturali e ricreative anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative musicali, ricreative e culturali;
- Compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto di beni mobili e immobili da destinare all'attività sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e diffondere la cultura musicale e artistica, potranno quindi essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, agenzie di spettacolo o di settore, agenzie di grafica ed immagine, associazioni di settore, service, a supporto delle attività finalizzate all'espletamento dell'attività artistica;
- Collaborare e/o partecipare come socio ad altri gruppi o Associazioni con scopi analoghi.
- Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività sopraindicate, al fine di trarre risorse per il proseguimento delle finalità istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.
- L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e

B

AR



solo in caso di particolare necessità, per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare o specializzare le sue attività, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'associazione potrà svolgere ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

L'associazione potrà, altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ARTICOLO 3 (Risorse economiche)

L'associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative;
- Contributi dei soci;
- Contributi di privati;
- Contributi dallo Stato, Comuni, Regioni, istituzioni pubbliche, Enti pubblici o privati;
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Da entrate da convenzioni;
- Da entrate derivate da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- Da qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore;
- Da elargizione di donazioni;
- Dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito;
- Dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. Vigè il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 4 (Il Bilancio)

Il periodo amministrativo coincide con l'anno solare. Il primo anno decorrerà dalla data di costituzione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea degli Associati ordinaria, con voto palese e con le



maggioranze previste dallo statuto. L'assemblea del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

ARTICOLO 5 (Soci)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti Pubblici e Privati che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato.

Ogni socio maggiorenne e minorenne in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto di voto in sede di assemblea, senza limitazioni. Per i soci minorenni il diritto di voto è da attribuirsi *ex lege* agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (cfr. anche Cass. Civ. Ord. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228 e Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309/2019 e 18244/2021).

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che verso terzi.

I soci posso essere fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono **Soci Fondatori** coloro che intervengono all'atto costitutivo, essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione.

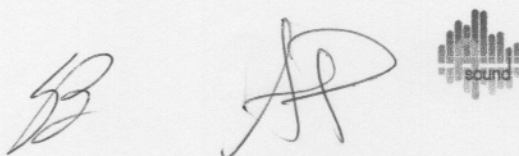
Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento annuale della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipino alla realizzazione delle stesse.

Sono **Soci Sostenitori** coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all'assemblea con diritto di voto.

Tutti i soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamenti dell'Associazione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, che comporta l'accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera, a suo giudizio inappellabile, sull'ammissione e sull'esclusione dei soci.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate all'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

Three handwritten signatures in black ink are visible at the bottom of the page. To the right of the signatures is a small, stylized logo consisting of a series of vertical bars of varying heights, resembling a barcode or a modern architectural design.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- Decesso;
- Dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- Mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- Allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide in via definitiva;
- In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale. Il socio espulso può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esclusione al Presidente che entro quindici giorni convocherà il Consiglio Direttivo per esaminare le controdeduzioni del socio. Il ricorso non sospende l'efficacia dell'esclusione.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione ed alla vita associativa, ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

ARTICOLO 6 (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
4. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
5. il Presidente;

Sono organi ausiliari dell'associazione:

1. il Vice – Presidente;
2. il Segretario
3. il Tesoriere.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o in locali pubblici, o in via telematica, almeno otto giorni prima per le assemblee ordinarie e almeno 15 giorni prima per le assemblee straordinarie, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.



L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo nella forma di rendiconto finanziario ed economico;
- procede alla nomina del consiglio direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria:

Si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un quinto degli associati e/o della meta dei componenti il Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i tre quinti degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con almeno la metà più uno degli aventi diritto.

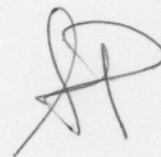
Le delibere dell'Assemblea sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati. Sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di n.1 (una) delega.

In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell'Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice – Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Le nomine del Segretario, in assenza di quello in ruolo, vengono fatte dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i componenti il Consiglio Direttivo ed in mancanza fra i soci presenti.



ARTICOLO 7 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati dall'assemblea ordinaria che di volta in volta ne stabilisce il numero.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'elezione dei componenti gli organi dell'Associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi dell'art.2532 Codice Civile in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell'Assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto in occasione dell'Assemblea di costituzione dell'Associazione, e le cariche al suo interno vengono stabilite dall'assemblea medesima.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri che lo compongono, in ogni caso almeno tre volte per ogni esercizio.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri di ordinaria amministrazione del consiglio direttivo con necessità di ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente e l'intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

IL SEGRETARIO

Il Segretario-Tesoriere svolge le funzioni di segreteria, tiene il protocollo, evade la corrispondenza, redige i verbali operando in stretto accordo con il Presidente.

Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

IL TESORIERE

Cura la parte economica dell'Associazione, redige i bilanci in collaborazione con il Consiglio Direttivo, è il custode dei valori finanziari e patrimoniali dell'Associazione.

Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario accompagnandolo da idonea relazione, nonché sottoscrive congiuntamente al presidente gli ordinativi di pagamento.



L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ARTICOLO 8 (Libri sociali)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. I libri dell'associazione sono visitabili da chiunque ne faccia motivata istanza al consiglio Direttivo; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 9 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione ai fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe all'associazione.



I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti Pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione ai fini di utilità sociale.

ARTICOLO 10 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

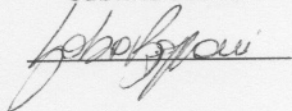
ARTICOLO 11

L'atto costitutivo, lo Statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

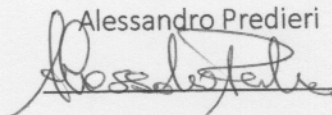
Il Presidente

Sabrina Bazzani



Il segretario (e Vice Presidente)

Alessandro Predieri



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È allegato dell'atto
Registrato al n. 2546 serie 3

